

SUPPLEMENTO AL NUM. 42 DEL GIORNALE LA CONCORDIA

ITALIA

Napoli 11 febbraio

FERDINANDO II. Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, ecc., ecc.

Visto l'atto sovrano del 29 di gennaio 1848 col quale aderendo al voto unanime de' nostri amatissimi popoli abbiamo di nostra piena, libera e spontanea volontà promessa di stabilire in questo reame una Costituzione corrispondente alla civiltà de' tempi, additandone in pochi e rapidi anni le basi fondamentali, e riserbando di sanzionarla espressa e coordinata ne' suoi principii sul progetto che ce ne presenterà fra dieci giorni l'attuale nostro ministero di Stato,

Volendo mandare subito ad effetto questa ferma di liberazione del nostro animo,

Nel nome temuto dell'ONNIPOTENTE SANTISSIMO IDDIO UNO E TRINO, cui solo è dato di leggere nel profondo de' cuori, e che Noi altamente invociamo a Giudice della purità delle nostre intenzioni, e della franca fedeltà, onde siamo deliberati di entrare in queste novelle vie di ordine politico

Udito con maturo esame il nostro consiglio di Stato
Abbiamo risoluto di proclamare, e proclamiamo irrevocabilmente da Noi sanzionata la seguente Costituzione

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Il Reame delle Due Sicilie verrà da oggi innanzi retto da temperata Monarchia Ereditaria Costituzionale sotto forme rappresentative.

2. La circoscrizione territoriale del Reame rimane qual trovata attualmente stabilita, e non potrà in seguito apportarvi alcun cambiamento se non in forza d'una legge.

3. L'unica Religione dello Stato sarà sempre la Cristiana Cattolica, Apostolica, Romana, senza che possa mai essere permesso l'esercizio di alcuna altra Religione.

4. Il potere legislativo uscirà complessivamente dal Re, ed in un Parlamento Nazionale, composto di due Camere, l'una di Pari, l'altra di Deputati.

5. Il potere esecutivo appartiene esclusivamente al Re.

6. L'iniziativa per la proposizione delle leggi appartiene indistintamente al Re, ed a ciascuna delle due Camere legislative.

7. La interpretazione delle leggi in via di regola generale appartiene unicamente al potere legislativo.

8. La Costituzione garantisce la piena indipendenza dell'Ordine giudiziario per l'applicazione delle leggi a casi occorrenti.

9. Apposte leggi oltre alla libera elezione da parte de' rispettivi abitanti per le diverse cariche comunali, assicurano ai Comuni ed alle Province per la loro amministrazione interna, la più larga libertà compatibile con la conservazione de' loro patrimoni.

10. Non possono ammettersi truppe straniere al servizio dello stato, se non in forza di una legge. Le convenzioni esistenti saranno però sempre rispettate. Ne senza una espressa legge può permettersi a truppe straniere di occupare o di attraversare il territorio del Reame, salvo il solo passaggio delle truppe pontificie e da quegli Stati a Benevento e Pontecorvo, secondo i modi stabiliti dalla consuetudine.

11. I militari di ogni arma non possono esser privati de' loro gradi, onori, e pensioni, se non ne soli modi prescritti dalle leggi e regolamenti.

12. In tutto il Reame vi sarà una Guardia Nazionale la cui formazione organica sarà determinata da una legge.

In questa legge non potrà mai derogarsi al principio, che nella Guardia Nazionale i diversi gradi, sino a quello di Capitano, verranno conferiti per elezione da coloro stessi che la compongono.

13. Il debito pubblico è riconosciuto e garantito.

14. Nuova specie di imposizione può essere stabilita, se non in forza di una legge, non escluse le imposizioni comunali.

15. Non possono accordarsi franchigie in materia di imposizioni, se non in forza di una legge.

16. Le imposizioni dirette si votano annualmente dalle Camere legislative.

Le imposizioni indirette possono avere la durata di più anni.

17. Le Camere legislative votano in ogni anno lo stato discusso, o accalano i conti che vi si riferiscono.

18. La gran Corte de' conti rimane collegio costituito, salvo alle Camere legislative il poterne modificare in forza di una legge le ordinarie attribuzioni.

19. La proprietà dello Stato non possono altrimenti alienarsi che in forza di una legge.

20. Il diritto di petizione appartiene indistintamente a tutti. Ma le petizioni alle Camere legislative non possono farsi che in iscritto, senza che ad alcuno sia permesso di presentarle in persona.

21. La qualità di cittadino si acquista e si perde in conformità delle leggi. Gli stranieri non possono esservi naturalizzati che in forza di una legge.

22. I cittadini sono tutti eguali in faccia alla legge, qualunque ne sia lo stato e la condizione.

23. La capacità di esser chiamato a cariche pubbliche appartiene indistintamente a tutti i cittadini, senza altro titolo che quello del loro merito personale.

24. La libertà individuale è garantita. Nuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato in conformità delle leggi dall'Autorità competente, eccetto il caso di flagranza, o quasi flagranza.

In caso di arresto per misura di prevenzione l'imputato dovrà consegnarsi all'Autorità competente fra lo spazio improrogabile delle 24 ore, e manifestarsi al medesimo i motivi del suo arresto.

25. Nuno può essere tradotto suo malgrado innanzi ad un giudice diverso da quello che la legge determina, né altre pene possono esser applicate a colpevoli se non quelle stabilite dalle leggi.

26. La proprietà de' cittadini è inviolabile. Il pieno esercizio non può essere ristretto se non da una legge per ragione di pubblico interesse. Nuno può essere astretto a cederla, se non per ragioni di utilità pubblica riconosciuta, e previa sempre la indennità corrispondente a norma delle leggi.

27. La proprietà letteraria e del patto garantita ed inviolabile.

28. Il domicilio de' cittadini è inviolabile, salvo il caso in cui la stessa legge autorizzi le visite domiciliari, le quali non possono allora praticarsi che ne' modi prescritti dalla legge medesima.

29. Il segreto delle lettere è inviolabile. La responsabilità degli Agenti della Posta, per la violazione del segreto delle lettere, sarà determinata da una legge.

30. La stampa sarà libera, e solo soggetta ad una legge repressiva, da pubblicarsi per tutto ciò che può offendere la Religione, la morale, l'ordine pubblico, il Re, la Famiglia Reale, i

Sovrani esteri, e le loro Famiglie, non che l'onore e l'interesse de' particolari.

Sulle stesse norme a garantire preventivamente la moralità de' pubblici spettacoli, verrà emanata una legge apposita, e fino a che questa non sarà sanzionata, si osserveranno su tale oggetto i regolamenti in vigore.

La stampa sarà soggetta a legge preventiva per le opere che riguardano materie di Religione trattate *ex professo*.

31. Il passato rimane coperto d'un velo impenetrabile, ogni condanna sinora proferita per politiche imputazioni e cancellata, ed ogni procedimento per avvenimenti successi sinora, viene vitato.

CAPO I. — Delle Camere Legislative.

32. Le Camere legislative non possono essere convocate che in pari tempo, e chiudono in pari tempo le loro sessioni, salvo unicamente alla Camera de' Pari il potersi riunire quando bisogna, come alta Corte di giustizia ne casi preveduti dalla Costituzione.

33. In ciascuna delle due Camere non può aprirsi la discussione, se non quando il numero de' suoi componenti si trovi raccolto a pluralità assoluta.

34. Le discussioni delle Camere legislative sono pubbliche, eccetto il caso in cui ciascuna di esse, sulla proposizione del Presidente, reclamata e sostenuta da dieci de' suoi componenti, risolve di adunarsi in Comitato segreto.

35. Nelle Camere legislative, i partiti si adottano a pluralità di voti. La votazione sarà pubblica.

36. Chi fa parte di una delle Camere legislative non può entrare a far parte dell'altra.

37. Si appartiene a ciascuna delle due Camere il verificare i poteri di coloro che la compongono, e decidere delle controversie che possono insorgere sull'oggetto.

38. I Ministri Segretari di Stato possono presentare indistintamente i progetti di legge di cui sono incaricati, tanto all'una, quanto all'altra delle due Camere legislative. Ma i progetti di legge, che intendono a stabilir contribuzioni di ogni specie, o che si riferiscono alla formazione de' Stati discussi, debbono prima essere necessariamente presentati alla Camera de' Deputati.

39. Un progetto di legge discusso e votato in una Camera non può essere inviato alla sanzione del Re se non dopo essere stato discusso e votato uniformemente nell'altra.

40. Ove tra le due Camere vi sia dissidenza intorno al contenuto di un progetto di legge qualunque, la discussione di questo non potrà ripetersi presso alcuna delle due Camere nella sessione di quel medesimo anno.

41. I componenti delle due Camere legislative sono inviolabili per le opinioni ed i voti da essi proferiti nello esercizio delle loro alte funzioni. Non possono essere arrestati per debiti durante il periodo della sessione legislativa ed in tutto il corso del mese che la precede o che la siegue. Ne giudizi penali che s'intentassero contro di essi, non possono essere arrestati senza l'autorizzazione della Camera a cui appartengono, salvo il caso di flagranza o quasi flagranza reato.

42. Ciascuna delle due Camere legislative formerà il suo regolamento, in cui verrà determinato il modo e l'ordine delle sue discussioni e delle sue votazioni, il numero e gli incarichi delle Commissioni ordinarie in cui deve distribuirsi, o tutto ciò che concerne la economia del suo servizio interno.

CAPO II. — Camera de' Pari

43. I Pari sono eletti a vita dal Re, il quale nomina fra i Pari medesimi il Presidente ed il Vice-presidente della Camera, per quel tempo che giudica opportuno.

44. Il numero de' Pari è illimitato.

45. Per esser Pari si richiede aver la qualità di cittadino, e l'età compiuta di 30 anni.

46. I Principi del sangue sono Pari di diritto, e prendono posto immediatamente appresso il Presidente. Loro possono entrare nella Camera alla età di anni 25, ma non dare voto che all'età compiuta di trenta anni.

47. Sono eleggibili alla dignità di Pari:

1. Tutti coloro che hanno una rendita imponibile di ducati tremila, posseduta da 8 anni.

2. I ministri segretari di stato, e i consiglieri di stato.

3. Gli ambasciatori che abbiano esercitato per tre anni, e i ministri plenipotenziari che abbiano esercitato per sei anni le loro diplomatiche funzioni.

4. Gli Arcivescovi e i Vescovi non più del numero di dieci, ed i retro ammiragli.

5. Coloro che per cinque anni abbiano esercitato la carica di presidente nella camera dei deputati.

6. Il presidente ed il procurator generale della corte suprema di giustizia, ed il presidente ed il procuratore generale della gran corte de' conti.

7. I Vice-presidenti ed avvocati generali della suprema corte di giustizia, e della gran corte de' conti, che abbiano esercitate queste cariche per tre anni.

8. I presidenti e procuratori generali delle gran corti civili, che abbiano esercitato quelle cariche per quattro anni.

9. Il presidente generale della società Borbonica.

10. I presidenti delle tre accademie, di cui si compone la società Borbonica, che abbiano esercitato per quattro anni quelle cariche.

48. La Camera de' Pari si costituirà in alta Corte di giustizia per conoscere dei reati di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, di cui possano essere imputati i componenti di ambedue le Camere legislative.

CAPO III. — Della Camera de' Deputati

49. La Camera de' Deputati si compone di tutti coloro, i quali eletti alla pluralità di suffragi ne ricevono il legittimo mandato dagli Elettori corrispondenti.

50. I Deputati rappresentano la nazione in complesso e non le Province o le fuoro eletti.

51. La durata della Camera de' Deputati è di anni cinque in conseguenza il mandato di cui si parla nello articolo precedente spira col decorso di questo solo periodo di tempo.

52. Coloro pe quali essa il suddetto mandato dopo i cinque anni, possono essere immediatamente rieletti alla convocazione delle Camere successive.

53. Il numero de' Deputati corrisponderà sempre alla forza della intera popolazione pel computo della quale si adopierà l'ultimo censimento che precede l'elezione.

54. Per ogni complesso di 40000 anime vi sarà un Deputato alla Camera.

Il modo di assicurare, per quanto sia possibile la rappresen-

tanza, dove nelle circoscrizioni all'obbietto siano eccesso o difetto di popolazione sarà determinato nella legge elettorale.

55. Per esser tanto elettore quanto eleggibile si richiede aver la qualità di cittadino, e la età compiuta di 25 anni, e non trovarsi ne in istato di fallimento, nè sottoposto ad alcun giudizio criminale.

56. Sono elettori:

1. Tutti coloro i quali posseggano una rendita imponibile di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.

2. I membri ordinari delle tre Reali Accademie di cui si compone la società Borbonica, ed i membri ordinari delle altre Reali Accademie.

3. I cattedratici titolari nella Regia Università degli studi, o nei pubblici Licej autorizzati dalle leggi.

4. I professori laureati della Regia Università degli Studi, nei diversi rami delle scienze, delle Lettere e delle Belle Arti.

5. I decurioni sindaci e gli aggiunti delle comuni che trovansi nello effettivo esercizio delle loro funzioni.

6. I pubblici funzionari jubilati con pensione di ritiro di anni ducati 120, ed i militari di ogni arma, dal grado di ufficiale in sopra, i quali godono anch'essi una pensione di ritiro.

57. Sono eleggibili:

1. Tutti coloro i quali posseggano una rendita imponibile di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale.

2. I membri ordinari delle tre Reali Accademie di cui si compone la società Borbonica i cattedratici titolari nella Regia Università degli studi ed i membri ordinari delle altre Reali Accademie.

3. I pubblici funzionari, purchè siano inamovibili, gli ecclesiastici secolari, purchè non appartengano a congregazioni organizzate sotto forme regolari e monastiche ed i militari possono essere così elettori come eleggibili, quando in essi concorrono le condizioni e spesse nei tre articoli precedenti.

59. Gli Intendenti, i segretari generali d'Intendenza ed i sottintendenti in esercizio dell' loro funzioni non possono essere mai elettori, né mai eleggibili.

60. Coloro fra i Deputati eletti, che accettano dal potere esecutivo sia un novello impiego, sia una promozione da un impiego di cui erano già investiti, non possono più far parte della Camera, se non dopo essersi sottoposti al cimento della rielezione.

61. La Camera de' Deputati sceglie da se ogni anno fra i suoi componenti medesimi, ed a suffragi segreti il Presidente, il Vice-presidente ed i Segretari.

62. Per la prima convocazione delle Camere legislative sarà pubblicata una legge elettorale provvisoria, la quale non diverrà definitiva se non dopo essere stata esaminata e discussa dalle Camere medesime nel primo periodo della loro legislatura.

CAPO IV. — Del Re

63. Il Re e il Capo Supremo dello Stato la sua Persona e sacra ed inviolabile, e non soggetta ad alcuna specie di responsabilità.

Egli comanda le forze di terra e di mare, e ne dispone nomina a tutti gli impieghi di amministrazione pubblica, e conferisce titoli, decorazioni ed onorificenze di ogni specie.

La grazia a condannati, rimittendo o commutando le pene. Provvede a sostenere la integrità del Reame dichiarata la guerra e conclude la pace.

Ne gozia i trattati di alleanza e di commercio, e ne chiede l'adesione alle Camere legislative prima di ratificarli.

Esercita la Legazia Apostolica e tutti i diritti del Real Padronato della Corona.

64. Il Re convoca ogni anno in sessione ordinaria le Camere legislative ne casi di urgenza le convoca in sessione straordinaria ed a Lui solo è dato di prorogarle e di chiuderle.

Egli può anche sciogliere la Camera de' Deputati, ma convocandone un'altra per nuove elezioni fra lo spazio improrogabile di tre mesi.

65. Al Re si appartiene la sanzione delle leggi votate dalle due Camere. Una legge a cui la sanzione reale sia negata non può richiamarsi ad esame nella sessione di quel medesimo anno.

66. Il Re fa coniare la moneta, ponendovi la sua effigie. Pubblica i necessari decreti e regolamenti per la esecuzione delle leggi, senza poter mai ne sospenderle, né dispensare alcuno dall'osservarle.

67. Il Re può sciogliere talune parti della Guardia Nazionale, dando però al tempo stesso le necessarie disposizioni per ricomporre e riordinare fra lo spazio improrogabile di un anno.

68. La lista civile è determinata da una legge per la durata di ciascun Regno.

69. Alla morte del Re, se l'erede della Corona e di età maggiore saranno da lui convocato le Camere legislative fra lo spazio di un mese, per garantire alla di loro presenza di mantenere sempre intesa ed inviolata la Costituzione della Monarchia.

Se l'erede della Corona e di età minore, e non trovi preventivamente provveduto dal Re in quanto alla Reggenza ed alla tutela, allora le Camere legislative saranno convocate fra dieci giorni da Ministri, sotto la loro speciale responsabilità per provvedervi. Ed in questo caso faranno parte della Reggenza la Madre e tutrice e due o più Principi della Famiglia Reale.

Lo stesso verrà praticato, laddove il Re sventuratamente si trovi nella impossibilità di regnare per ragioni fisiche.

70. L'atto solenne per l'ordine di successione alla Corona del Augusto Re Carlo III del 6 di ottobre 1759 confermato dall' Augusto Re Ferdinando I nell' articolo 5 della legge degli 8 di dicembre 1816, gli atti sovrani del 7 di aprile 1829, e del 12 di marzo 1816, e tutti gli atti relativi alla Real Famiglia rimangono in pieno vigore.

CAPO V. — De Ministri.

71. I Ministri sono responsabili.

72. Gli atti di ogni genere sottoscritti dal Re non hanno vigore, se non contrassegnati da un Ministro Segretario di Stato, il quale perciò solo se ne rende responsabile.

73. I Ministri hanno libero ingresso nelle Camere legislative, e vi debbono essere intesi quando lo domandano non però vi hanno voto, se non allora che ne fanno parte come Pari o come Deputati.

Le Camere possono chiedere la presenza dei Ministri nelle discussioni.

74. La sola Camera de' Deputati ha il diritto di mettere in stato di accusa i Ministri per gli atti, di cui questi sono responsabili.

La Camera de' Pari ha esclusivamente la giurisdizione di giudicarli.

75. Una legge apposita determinerà patrimonialmente i casi, ne quali si verifica la responsabilità de' Ministri, i modi con cui deve procedere il giudizio contro di essi, e le pene da infliggersi loro, laddove risultino colpevoli.

76. Il Re non può far grazia a Ministri condannati, se non sulla espressa domanda di una delle due Camere legislative.

77 Vi sarà un consiglio di Stato di non eccedere il numero di ventiquattro individui, che siano cittadini col pieno esercizio de' loro diritti. Gli stranieri ne verranno esclusi, benchè abbiano decreto di cittadinanza.

78 Il Consiglio di Stato è presieduto dal Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.

79 Il Re nomina i Consiglieri di Stato.

80 Il consiglio di Stato è istituito per dare il suo ragionato avviso su tutti gli affari, de' quali potrà essergli delegato l'esame in nome del Re dai Ministri Segretarii di Stato.

Una legge sarà emanata per determinarne le attribuzioni e fino a che questa non sarà pubblicata rimarrà in vigore pel Consiglio di Stato quanto trovavasi stabilito nelle leggi in vigore per la Consulta generale del Regno, salvo quel che in esse potè osservarsi di contrario alla presente Costituzione.

CAPO VII — Dell'Ordine Giudiziario

81 La giustizia emana dal Re, ed in nome del Re vien retribuita da tribunali a ciò delegati.

82 Nuova giurisdizione contenziosa può essere stabilita, se non in forza di una legge.

83 Non potranno crearsi de' tribunali straordinari, sotto qualunque denominazione. Con ciò non s'intende derogare allo Statuto penale militare, e regolamenti in vigore tanto per l'esercito di terra come per l'armata di mare.

84 Le udienze de' tribunali sono pubbliche. Quando un tribunale crede che la pubblicità possa offendere i buoni costumi, deve dichiararlo in apposita sentenza a questa debbe essere proferita alla unanimità in materia di reati politici e di abusi di stampa.

85 Nell'ordine giudiziario i magistrati saranno inamovibili, non cominceranno però ad esserlo se non dopo che vi sieno stati istituiti con nuova nomina sotto l'impero della Costituzione, e che già si trovino di avere esercitato per tre anni continui le funzioni di magistrato.

86 Gli agenti del pubblico ministero presso le Corti e i Tribunali sono essenzialmente amovibili.

CAPO VIII — Disposizioni transitorie

87 Talune parti di questa Costituzione potranno essere modificate per nostri domini di là dal Faro, secondo i bisogni e le condizioni particolari di quelle popolazioni.

88 Lo stato discusso del 1847 resterà in vigore per tutto l'anno 1848, e con esso rimarranno provvisoriamente in vigore le antiche facoltà del governo per provvedere con espedienti straordinari ai complicati ed urgentissimi bisogni dello Stato.

CIAUSOLI A DEROGATORIA

89 Tutte le leggi, decreti, rescritti in vigore rimangono abrogati in quelle parti che sono in opposizione alla presente Costituzione.

Vogliamo e comandiamo che la presente Costituzione politica della Monarchia da Noi liberamente sottoscritta, riconosciuta dal Nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del Nostro gran Sigillo, contrasegnata da tutti i Nostri Ministri Segretarii di Stato registrata e depositata nell'Archivio del Ministero e Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri si pubblichi con le ordinanze solennità per tutti i Nostri Reali Domini per mezzo delle corrispondenti autorità le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurano il pienissimo adempimento.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli affari esteri Presidente del Nostro Consiglio di Ministri e particolarmente incaricato di vegliare alla sua pronta pubblicazione.

Napoli, il dì 40 febbraio 1848

Firmato — FERDINANDO

Il ministro seg. di Stato degli affari esteri pres. del consiglio di ministri Urmato Nicola Di SERRACAPINALA — Il ministro seg. di Stato di grazia e giustizia munito del postafoglio del ministero degli affari ecclesiastici Firmato Barone CRISTINO BONANNI — Il ministro seg. di Stato delle finanze Firmato Principe DOMENICO — Il ministro seg. di Stato dei lavori pubbl. Firmato Principe di SORVELLA — Il ministro Seg. di Stato di agricoltura e Commercio Firmato Commend. GAIARDINO SCIOZZO — Il ministro Segretario di Stato dell'interno Firmato Cav. FR. PIETRO BOZZELLI — Il Ministro Segretario di Stato della guerra e marina Firmato GIUSEPPE GARZIA

(Pubblicata in Napoli nel dì 41 febbraio 1848)

ROMA 11 FEBBRAIO

PIUS PP. IX

Romani! Ai di ideri vostri, ai vostri timori, non è sordo il Pontefice che in ormai due anni ha da voi ricevuto tanti segni di amore e di fede. Noi non ci ristiamo dal continuo meditare come possono più utilmente svolgersi e perfezionarsi, salvi i Nostri doveri verso la Chiesa, quelle civili istituzioni che abbiamo poste non da alcuna necessità costretti, ma persuasi dal desiderio della felicità dei Nostri popoli e dalla stima delle loro nobili qualità. Abbiamo volti altresi i nostri pensieri al riordinamento della milizia prima ancora che la voce pubblica lo richiedesse, e abbiamo cercato modo di avere di fuori Ufficiali che venissero in aiuto a quelli che onoratamente servono il Governo Pontificio. Per meglio allargare la sfera di quelli che possano con l'ingegno e con l'esperienza concorrere ai pubblici lororamenti avevamo pur provveduto ad accrescerli nel Nostro Consiglio di Ministri la parte laicale. Se la concordata volontà dei Principi da cui l'Italia riconosce le nuove riforme e una sicurezza della conservazione di questi beni con tanto plauso e con tanta gratitudine accolti. Noi li coltiviamo serbandone e confermandone con essi le più amichevoli relazioni. Nessuna cosa insomma che giovar possa alla tranquillità e alla felicità dello Stato sarà mai negletta, o rimani e sudditi Pontifici dal vostro Padre e Sovrano che della sua sollecitudine per voi vi ha dato le prove più certe ed è pronto a divenir ancora, se sarà fatto di più di ottenere da DIO che infondi nei cuori vostri e degli Italiani tutti lo spirito pacifico della sua sapienza, ma è pronto altresi a resistere con la virtù delle sue date istituzioni a' impeti disordinati come sarebbe pronto a resistere a' domandi non conformi ai doveri Suoi e alla felicità vostra. A coltate adunque la voce Paterna che vi assicura e non vi commuovi questo modo che esce da tante bocche ad agitare i popoli d'Italia con lo spavento di una guerra straniera, agitata e preparata di interno con uice, o da malevoli incizie de' sovranità. Questo si è inganno spingervi col terrore a cercare la pubblica salvezza nel disordine, confondere col tumulto i consigli di chi vi governa o con la confusione apparecchiare pretesti ad una guerra che con nessun altro motivo potèbe compiere contro di Noi. Quel pericolo infatti può sovrastare all'Italia, finché un vincolo di carità e di fiducia, non corrotto da nessuna violenza, con tutti insieme la forza dei popoli con la sapienza dei Principi, con la sintita del diritto? Ma Noi massimamente. Noi Capo e Pontefice Sommo della santissima (Cattolica) Religione, forse che non avremmo a Noi tra di noi, quando fossimo ingiustamente assaliti, innuncie scelti in P. O. C. (Cattolica) come l'idea del Padre il cent o della

Cattolica unita? Gran dono del Cielo e questo fra tanti doni con cui ha prediletto l'Italia che tre milioni appena di sudditi Nostri abbiano duecento milioni di fratelli d'ogni nazione e d'ogni lingua. Questa fu in ben altri tempi e nello scoppio di tutto il mondo romano, la salute di Roma. Per questo non fu mai intera la rovina dell'Italia. Questa sarà sempre la sua tutela, finché nel suo centro stia questa Apostolica Sede. Oh, perciò benedite GRAN DIO, l'Italia, e conservatele sempre questo dono di tutti preziosissimo, la fede! Benedetela con la benedizione che umilmente vi domanda, posta la fronte per terra, il Vostro Vicario. Benedetela con la benedizione che per lei vi domandano i Santi a cui diede la vita, la Regina dei Santi che la protegge, gli Apostoli di cui serba le gloriose reliquie, il vostro Ugho Umanato, che in questa Roma mandò a risiedere il suo Rappresentante sopra la terra.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorum die X februarii anni MDCCXLVIII Pontificatus Nostri anno secundo
PIUS PP. IX

INDIRIZZO

DELLA CONGREGAZIONE CENTRALE LOMBARDA

ALL'IMPERATORI D'AUSTRIA

(Cont. e fine)

Non dobbiamo neppure far caso alla M. V. che se la Congregazione centrale deve corrispondere allo scopo di sua istituzione, non basta che venga sentita sui soli oggetti specificati nel paragrafo 22 della citata patente, ma imporrebbe che lo fosse in tutti i casi che possono interessare il bene di queste provincie. Nell'ordine amministrativo sono al certo di non poco momento gli affari che concernono la tutela dei comuni e degli stati di beneficenza sui quali, prima di emanare una legge, un regolamento, una determinazione di massima, gioverebbe che venisse esplorato il voto della nazionale rappresentanza.

Questo riguardo alla pubblica opinione preparerebbe gli amministratori a ricevere con maggior fiducia i superiori decreti, e l'autorità non si vedrebbe talvolta nella indecorosa condizione di doverli rievocare ed emendare per la troppo tardi riconosciuta loro inapplicabilità all'usato ed alla circostanza di questi stati. Il nostro sistema comunale, modello ad altre nazioni, venne gradatamente pregiudicato dai troppo stretti legami di dipendenza governativa. Meglio si procaccerebbe il vero interesse dei comuni, se l'azione tuttavia fosse commisurata alla relativa loro importanza, e se in generale ne venissero sottratti gli oggetti di minore momento. La nuova forma introdotta nell'amministrazione di pubblica beneficenza non ha potuto cattivarsi l'universale consentimento, perche trattandosi di oggetto propriamente patrio e municipale, sovrachiamate vi domina l'azione governativa. Dacche si è voluto ridurre le più cause ad una rigorosa sommissione, ed assoggettarlo ai vincoli d'una immutabile tutela da quel momento la pubblica beneficenza fu assai meno gravata dai più cospicui notabili del paese, che dapprima con amore disinteressato ne promovavano la maggior prosperità, e le conculcavano il pubblico favore. La Congregazione centrale lombarda non manco ad opportuna occasione di protestare rispettosamente contro l'attuale sistema, e convinta delle perniciose conseguenze non può esimersi anche ora dal ripetere le medesime circostanze.

Al progresso dei popoli nella via della civiltà e della cultura essenzialmente contribuisce un ben ordinato sistema di pubblica istruzione. Il più giusto tributo d'amministrazione e di riconoscenza sarà sempre dovuto all'opera grande e generosa dall'augusto Francesco I intrapresa, e dalla M. V. con pari munificenza condotta all'ultimo suo compimento, opera, merce la quale tutti gli ordini della società sono allevati, e con provvide istituzioni fatti idonei a slanciare nel difficile aringo delle scienze e delle arti. A malgrado però di tanti soccorsi le utili discipline non avanzano fra noi con celerità pari all'impulso.

Cio procede, a parte nostro, dalla mancanza di unità nel sistema d'istruzione, dall'impegnata ed inopportuna congerie di alcuni studi, dalla eccessiva importanza data alle classificazioni ed agli esami, e dal troppo generalizzato sistema dei concorsi che allontana dalle cattedre superiori le capacità più distinte. L'agonismo e troppo grave per non meritare seria disamina, ed osiamo confidare che la M. V. intenda sempre al miglior bene dei proprii sudditi, si degni di ordinare nel ramo della pubblica istruzione quelle riforme, senza le quali non potrà mai adeguatamente corrispondere al nobile suo fine.

Il corpo delle leggi civili fadato sui principii dell'equità e un alto beneficio, di cui il regno Lombardo-Veneto va debitore alla sapienza del predecessore di V. M., e non molto ci lascerebbe a desiderare, quando in specie vi fossero meglio coordinati i giuridici procedimenti. Ma lo stesso non si potrebbe dire delle leggi criminali, e perche non sempre conformi ai costumi ed alle circostanze del paese a cui sono applicate, e perche non tutte le pene sono proporzionate ai delitti, e perche insieme l'azione della giustizia per la sua lentezza torna spesso inefficace al pubblico esempio. Se il codice dei delitti e delle pene fosse anche migliore, basterebbe sempre a togliergli il pubblico suffragio il pericoloso principio di far dipendere la difesa dell'inquisito da quel medesimo magistrato che ne deve poi essere il giudice. Il presidi della propria difesa e di naturale diritto, e la vera e sola garanzia dell'innocenza e un conforto che l'umanità non deve negare allo stesso delinquente, e anche un mezzo efficacissimo per rendere più venerabile il santuario della giustizia. Il ridonare a questi sudditi il libero esercizio di sì prezioso diritto sarà pertanto una delle più luminose glorie che segneranno il fausto regno della M. V. alla quale la divina Provvidenza riserva pure il merito delle riforme penitenziarie principalmente accio le carceri e come luoghi di preventiva custodia, e come luoghi di pena cessino una volta dall'essere scuola di immoralità o di corruzione.

A contampimento delle politiche istituzioni manca tutt'ora un regolamento, l'importanza del quale si appalesa dalla generale ansietà con cui è desiderato.

Dopo la vita il più caro dei beni è la libertà per oie, e in quella via che il sette e a) o to un uomo emi e p' re in-

dizio sarebbe un misfatto, e con la privazione della sua libertà fuori dei casi determinati dalla legge assume l'odioso carattere della violenza. I misteriosi poteri dei quali le autorità di polizia sono in questa parte investite, danno origine pur troppo ad arbitri ed abusi che sgomentano anche i più onesti cittadini, e gli disaffezionano al governo. A rimuoverlo si grave disordine che turba la società nelle intime sue sedi, e rassicurare gli animi sul moderato esercizio dell'azione degli uffici di polizia, sarebbe mestieri il dichiarare i casi nei quali, senza mandato di giustizia, si potesse far luogo ad un arresto ed assegnare altresi brevi termini alla dimissione od alla consegna dell'arrestato ai tribunali competenti, un provvedimento sulla immunità personale è legittimo voto di questi sudditi, una delle benefiche concessioni, che la nazionale rappresentanza riverentemente implora dal paterno cuore di V. M.

La stampa, questo potente bisogno della nostra età, questo attivo strumento di tanti beni, e di tanti mali, trovandosi nel regno Lombardo-Veneto piaticamente vessato oltre quanto lo permetterebbe il vigente piano provvisorio di censura. Se improvido e pericoloso fu sempre il proclamare la più illimitata libertà, il torturarla fra mille ceppi fa perdere il frutto di sì utile istituzione. La Congregazione centrale lombarda si persuade che tra il sommo rigore e l'assoluta licenza esiste una via, seguendo la quale ne sarebbero evitati i perniciosi effetti senza sacrificarne i benefici. Ove la M. V. nell'alta sua saviezza trovasse di affidare la censura a collegi di uomini dotti ed indipendenti da ogni influenza, le norme direttive dei loro giudizi potrebbero essere senza pericolo più larghe e più generose. La stampa sarebbe in allora onestamente libera, e la nostra tipografica industria già da qualche tempo in molta decadenza, non tarderebbe ad emulare quella degli stati vicini.

Comunque al carico delle contribuzioni ed imposte gravanti su queste provincie mal reggano le forze del suddito, vengono tuttavia sopportate generalmente con rassegnazione nella ferma lusinga, che al sopravvenire di più favorevoli circostanze la M. V. sarà per degnarsi di alleviarne il peso. Vi hanno però delle tasse, il rigore delle quali ci sembra suscettibile di raddolcimento senza notabile scapito del regio erario, e ve ne hanno delle altre, che per essere eccessivamente gravose alle classi meno agiate, abbisognano fin d'ora d'una congrua riduzione.

In un paese eminentemente agricolo, siccome è il nostro, dove non si hanno industrie e manifatture di tanta importanza, da meritare speciale protezione, il regime doganale deve essere in tesi a favorire lo scambio dei suoi prodotti naturali colle merci straniere, e quindi ad agevolare, colla moderazione de' dazi, l'uscita di quelli e l'introduzione di queste. Le altissime tariffe che sono in corso tra di noi, operano in senso contrario a questo inconcusso principio di pubblica economia, e portano un immenso pregiudizio tanto alla classe dei produttori, quanto a quella dei consumatori. Un rigoroso sistema proibitivo non è all'incanto compatibile collo stato topografico della Lombardia per l'immensa sua linea di confine impossibile a difendersi. Il contrabbando, tanto più incoraggiato nelle audaci sue imprese quanto più sono ricercate le merci di vitata importazione, e quanto e più elevato il dazio da prodursi, fa deludere ogni vigilanza ed introduce clandestinamente maggior copia di mercanzie di quella che non entra per le vie regolari. Così, mentre il regio profondo, moltiplicato di milioni per tenere assoldato un esercito di guardie, che non di rado ne tradiscono gli interessi, i prodotti daziari vanno di giorno in giorno scemando, e la popolazione scottata dall'amor del guadagno, seguita a darsi al contrabbando, ed al meno ad approfittarne, si abitua al disprezzo della legge, e nel continuo contatto di contrabbandieri e di guardie, va sempre più demoralizzandosi, le parziali facilitazioni che il governo di V. M. va di tratto in tratto accordando per alcuni generi, e inducono nella lusinga di vedere quanto prima abolito totalmente il sistema proibitivo. Noi speriamo altresi che la M. V., tanto nell'interesse di questi sudditi, quanto pel maggior vantaggio dello Stato, vorrà stabilire delle discipline daziarie più moderate, e messe in armonia col mezzo di opportuni trattati con quegli Stati limitrofi, e che avremo ben presto un regime doganale pel quale il commercio interno non abbia a risentirne pregiudizio.

Più volte ebbe la Congregazione centrale a far conoscere le funeste conseguenze del sistema degli appalti, ai quali ricorre la finanza per la percezione del dazio di consumo lorenese. Divenuto questo un oggetto di privata speculazione, non v'ha più limiti alla gara degli appaltatori nelle aste, come poi non v'ha più freno alle loro pretese verso gli esercenti, i quali alla loro volta e per forza che incutano il prezzo dei generi a detrimento dei consumatori. Questo disordine è tanto più grave, quanto più degna di compassione e la classe dei poveri di cui aggravata la condizione, reclama dall'umanissimo cuore della M. V. un benefico provvedimento.

Se l'universale clamore col quale è stata accolta la legge del bollo alla sua promulgazione, e le continue querele che ne hanno fin qui accompagnata l'esecuzione sono già parvenute, come si spera, fino ai piedi del trono, noi punto non dubitiamo di vederli in breve sollevati da tutto ciò che questa tassa presenta di oppressivo. Una legge per se stessa durissima, e continuamente esacerbata per le infinite dichiarazioni tutte emanate nel senso fiscale, una legge che per la sua complicazione e divenuta per ogni die un laccio teso alla buona fede, ed alla semplicità degli indotti, una legge che non solo autorizza, ma comanda la delusione, una legge che nel suo rigore colpisce in proporzione maggiormente il povero che il ricco, confondendo i lauti patrimoni colle più limitate sostanze, una legge di questo carattere, come potrebbe avere lunga esistenza sotto il mite impero di un clementissimo monarca?

Anche il prezzo eccessivo del sale e causa tra noi di mormorazione e di malcontento. La classe indigente che è quella appunto che fa di tale articolo un consumo maggiore, ne lamenta tutti i modi la carezza, ed è portata ad invidiare i paesi, dove si che si vende a miglior pinto. Un generoso ribasso di questo genere consolerebbe il povero e la perdita del regio erario sarebbe in gran parte compensata dal minor contrabbando e dalla più zelante cura.

Parlando di finanze, non possiamo omettere altresì di pregare M. V. a rivolgere l'attenzione ad un nostro importantissimo istituto, alla fortuna del quale, quella è concesso di una numerosa classe di cittadini. Il Monte Lombardo-Veneto ha sofferto, non ha guari, una forte scossa, che cagionò gravissimo perdita a tante famiglie e corpi morali a cui è consigliato od imposto lo impiego dei propri capitali nell'acquisto di cartello. La causa di questa repentina crisi non è ancora ben conosciuta. Il pubblico non può essere tranquillato finché gli è occulto l'andamento di sì delicata gestione, ed è quindi mestieri, a nostro avviso, che sia data una compiuta pubblicità alle operazioni del Monte, e che venga garantita in ogni parte l'esecuzione delle sue massime fondamentali.

Altro poi dei più vivi desideri di queste popolazioni che noi crediamo egualmente degno di benigno riguardo, quello sarebbe di vedere limitata la capitolazione militare a più breve periodo. Il servizio obbligatorio di otto anni, nuoce tanto ai costumi che sono distolti e sviati per lungo tempo dalle arti e dai mestieri, quanto al paese al quale vengono poi restituiti o del tutto disavvezzi o meno idonei al lavoro. È certamente un sacro dovere per i sudditi, di concorrere colla loro persona alla difesa della patria o del sovrano, ma è pure questo dovere il più duro, il più penoso che abbia creato lo stato sociale, o merita quindi che il legislatore, nei moderi possibilmente l'estensione e le condizioni.

Noi non chiederemo che la capitolazione sia ridotta come lo era una volta a soli quattro anni, e ci limiteremo a supplicare la M. V. che almeno dopo questo periodo sia dato ai nostri soldati il diritto di avere una licenza vincolata al richiamo nel solo caso di circostanze eccezionali.

Suoi permesso per ultimo favore di deporre nel piteo seno della Maesta Vostra un'amara afflizione che ne angustia. È per noi un assoluto bisogno di essere al pari degli altri sudditi reputati degni della Sovrana confidenza. Ma se noi portiamo i nostri sguardi verso la capitale dell'impero, o se ci volgiamo intorno a noi stessi, quale non dev'essere la nostra umiliazione al non trovare né accanto del trono, né presso i supremi consigli dello Stato alcun suddito del regno Lombardo-Veneto che possa ricordarci alla M. V. ed al vedere d'altrove che un gran numero di impieghi viene in queste provincie distribuito a persone che ad esse non appartengono? Il re è stato di cose avvistose. La mor proprio nazionale, e volge quasi a d'innno la facilitata istruzione, condannando la gioventù ad ozio inquieto e portando lo scontento nelle famiglie.

Noi osiamo d'implorare dalla M. V. una dimostrazione anche in ciò dell'ambita Sovrana fiducia.

La Congregazione Centrale ha rappresentato i bisogni ed i desideri delle provincie, nei vari rami di pubblica amministrazione, ma non avrebbe esposta tutta intera la verità ad un Principe degno di udirla. L'esistenza politica del regno Lombardo-Veneto conforme ad istituzioni sue proprie e il più ardente voto di queste popolazioni alle quali l'Augusto Imperatore Francesco I degnavasi nel 1815 manifestare intenzioni benefiche e sentimenti di predilezione.

Immaltrati così a migliori destini si stringerebbero ogni più col doppio vincolo di fedele sudditanza e di sincera affezione al trono di V. M. e la gloria di averle reso compiutamente felice sarebbe splendida gemma della vostra corona.

Milano 12 gennaio 1848

FESTEGGIAMENTI

AIX (EMILIA) SAVOIA — An ho qui l'entusiasmo de nostri buoni abitanti fu al sommo. La sera del giorno in cui giunse la gran nuova si fece un fuoco di gioia sui una vetta che domina il borgo, chiamata *le Chateau* per essere stato un castello abitato dai Conti di Savoia. Il corpo municipale ci si porto seguito da quasi tutti gli abitanti del borgo. Era uno spettacolo incantevole. Innumerevoli evviva s'alzarono al Re, alla Costituzione, a Pio IX, all'Italia, e 21 colpi di cannone fecero risuonare lontano l'espresione della nostra felicità. — La sera del giorno seguente il suono delle campane, e gli iterati rimbombi del cannone diedero il segno dell'illuminazione, e aprirono la festa. L'illuminazione fu generale e sommamente pittoresca, i grandi nomi di Carlo Alberto e Pio IX si vedevano scintillare su molte facciate in lettere di fuoco. Le vicine comuni di Savoia e di Francia erano accorse alla festa. Infinite grida del più vero entusiasmo s'alternarono con l'inno al Re o la *Savoiana*, patriottica canzone divenuta oggidì popolare. — Abbiamo riferito volentieri tutti questi particolari, perché degni d'esser notati, e tanto più commendevoli quanto piccolo e il luogo in cui avvennero. E questa un'altra prova del cuore che hanno i nostri fratelli della Savoia.

AOSTA — L'amministrazione in gala, gli ufficiali della guarnigione, i signori fraternizzavano col popolo. Tutte le case erano adorne di colori piemontesi e italiani. — Il sindaco, quantunque convalescente di lunga malattia, non abbandonò mai la festa, e intanto da gran scrupolo a colori nazionali.

BIELLA — Colchiammo noi pure, come potemmo, il grande atto del Re. Nell'esultanza comune, che non poteva essere più grande, si cantò un inno improvvisamente composto dal professore Cinguino, messo tosto in musica dal nostro maestro Smolz, che fu sommamente gradito.

SUSA — Il nostro spiritosissimo poeta Norberto Rosa, ci manda l'entusiasmo e le feste con cui questa città accolse e celebrò il gran dono della libera Costituzione. *Apravasi*, continua egli, una sottoscrizione per sovvenire i poverelli, e il danaro ricavato oltre passava ben tosto un migliaio di lire. Generosissime furono le obbligazioni dell'ufficialità dei due depositi qui stazionati, unico mezzo col quale poterono partecipare alla pubblica esultanza e manifestare gli interni loro sentimenti.

VERCELLI — Altre notizie ci narraano come in occasione delle feste si siano raccolti da questa generosa città varie somme da distribuirsi ai poveri, ascendenti a circa 7,000 lire. Un'altra sovvenzione per gli indigenti si si va preparando, e già si sono raccolte lire e per alcune migliaia di lire, onde redimere dal monte

di Pietà i piccoli pegni sino al valore di lire 1.50 (così tutte le provincie imitano come questi o altro l'esempio del re Carlo Alberto, così pietoso) nella sua sapienza, e così sapiente nella sua pietà!

GARLASCO — *Inche qui, ci scrive un nostro carissimo amico, a render la letizia ancor più santa non manò la carità di uomo con le pietose sue ispirazioni. Imperocché Iddio vuole che ai buoni propositi ella trovi costantemente associata. Perciò si distribuì pane in grande abbondanza ai poveri del paese. La quale carità sarà più volte ripulata essendosi ottenuta una colletta di considerevolissimo rilievo. La sera, tutte le case apparvero illuminate, e la Pila armonica diede in teatro un'academia a beneficio degli indigenti. Onore ai bravi abitanti di Garlasco!*

ONIGLIA — *Terminata la messa, e cantato l'inno Ambrosiano, cento quattordici si riunirono a nazionale banchetto in uno dei corridori del reale collegio, appositamente addobbato con iscrizioni, bandiere, trono e busto del re, ritratti di Pio IX, di Leopoldo II, di Roberto, di Massimo d'Azeglio, di Balbo, ecc. Il padre rettore questuo per i poveri, e tutti risposero al pietoso e patriottico invito.*

DESANA — Si stanno facendo sottoscrizioni a lire 5 caduna, da distribuirsi alle famiglie più bisognose, e contansi già fin d'ora più di 150 firme.

BIELLE — Il deguissimo Plevano di questa piccola terra di 4600 anime ci scrive che un solenne ufficio vi fu celebrato per i fratelli Lombardi. *Commovente spettacolo, dice egli, era quello di vedere una quarantina di ragazzi allievi di queste scuole elementari poigere in devota attitudine le innocenti loro preghiere al Signore per i poveri sacrificati, e offrire lietamente ciascuno la sua moneta a suffragio dei medesimi.*

TORNASO — Ci mandano un inno dell'egregio Savetto Cippi, che venne cantato nella vivissima esultanza di questo paese. Noi potendolo trascriver tutto, per mancanza di spazio, noi diamo l'ultima metà che ci sembra più bella ancor della prima.

Carlo Alberto — assai più fulgido
Nella pace e di diadema
Ma se avvien ch'estinto tutline
Sul Piemonte un giorno fremo,
Chiama i figli — al primo lampo
Dell'acciar che Dio ti diede,
Fu veduti inercarsi in campo
Tutto un popolo per te.

SAVONA — Ci giunge di questa città un bello scritto stampato, che si intitola — *Tributo di gratitudine al Cero Sionese* — Unità a questo avvi la traduzione del salmo 20, di cui ne piace trascrivere il seguente versetto.

Perché ripose la sua fiducia in te, Signore, per questo il suo regno stata saldo, non soggetto a perno.

LIMONE — Anche qui venne fatta, in occasione delle feste, la distribuzione del pane a tutti i poveri del villaggio — 29 persone si radunarono a un patriottico banchetto, all'albergo del Sole. E in quest'occasione dissero due bei discorsi l'avv. Prato e il giovane canonico Ramondo, o un impiegato del luogo scrisse appositamente un inno che fu cantato a pieno coro.

SISTI-POVENTE — Abbiamo sott'occhio due nobili manifesti del Sindaco di questo luogo, nel primo de quali ordina le feste, e nel secondo una distribuzione in danaro a tutti i poveri iscritti al libro della congregazione di carità.

NIZZA MARITTIMA — Israel Sacerdote, di Casale, ci prega d'inserire le seguenti linee — *I figli di Israele esultano per l'esultanza de loro amati fratelli cattolici, certi d'ottenere in concomitanza il loro compianto. L'amore, noi soggiungiamo, e presto l'uguaglianza dei diritti. I honori del re ci permette d'aver quest'ultima fede.*

PATTANZA — Una persona di Torino, degnissima di fede, ci scrive e giustisce il fatto, che, mentre tutte le autorità della provincia e delle sue comuni intervenivano al *Tedeum* cantatosi l'11 febbraio alla collegiata di S. Leonardo, fece su tutti ingiuto senza il veder vuole le prime sedie d'onore destinate al regio comando, non ostante l'invito fattogli dal Sindaco della città con tutti i dovuti riguardi.

IVRIA — Un egregio amico nostro ci annunzia le feste, e ci comunica, nello stesso tempo, un bell'articololetto di *Samuele Giuseppe Levi*, nel quale si racconta come al solenne comito di apertura dello storico loro carnevale, gli *Lporediesi*, auspicati le autorità civili, economiche e militari, fregiavano del nome sovranissimo di fratelli quegli Israeliti de quali più d'uno divideva la gioia non equivoca né misurata di quel patriottico convegno. — In verità ci esulta l'anima al veder come vada rapidamente diffondendosi nelle menti, nei cuori o nei fatti l'eterno dogma della fratellanza, che dee compiere veramente i destini della terra!

RIVARONI — Il Sindaco di questo paese scrive al suo signor Segretario come, in occasione dell'ultimo regio proclama, postatosi personalmente dal sig. Rettore onde ottenere una semplice benedizione, gli venne soltanto concesso di far suonare a festa le campane, notando però che il sagrestano mise più tempo a salire le scale del campanile che a suonare.

BOSCO PRESSO ALESSANDRIA — Nell'esultanza comune per il concesso R. statuto, era venuto in pensiero a varie benemerite persone di chiedere al Sindaco Martini (ex banchiere di salt e tabacchi) il permesso di sparare i mortaretti e l'intervento dell'amministrazione comunale. Il Sindaco rispose non aver ordine alcuno a questo riguardo, e a voler quindi concedere cosa alcuna, ne operare in verun modo. Queste parole fecero rammentate ai richiedenti un curioso fattarello riguardante lo stesso personaggio all'epoca delle prime riforme. — Sparsasi la nuova di queste, molti giovani s'erano affrettati a pubblicare per le vie e per le piazze vari cartelli su cui stava scritto *Viva Carlo Alberto! Viva le riforme!* Il suddetto Sindaco li faceva staccare con ugual fretta da un usciore, e come, corpe di delitto li spediva al governatore d'Alessandria perché si procedesse contro i colpevoli turbolenti! Questa ricordanza fece cessar lo stupore per la nuova risposta del Sindaco, e i mortaretti si spatarono suo malgrado. Intanto una schiera di bandiere nazionali era disposta davanti all'

altar maggiore, e prima dell'innno ambrosiano il sacerdote Avv. don Giovanni Battista Zucchi parlava animoso e commoventi parole.

Fu osservato con universale indegnazione che le cappane della confraternita di S. Giovanni decollato non si erano unite ai suoni festosi che echeggiavano da ogni parte. È il priore di quella confraternita, Intendente Retorti (fatto conte dal fu Papi Gregorio XVI) aveva trovato che le e impune delle chiese non erano fatte per codeste cose fuori di regola.

Grazie a Dio, in questo paese, patria di Pio V, codesti riprovevoli esempi si riducono a due soli universalmente riconosciuti.

POST-BEAUVAIS — In questo estremo limite degli stati Sardi i festeggiamenti furono improntati di un aspetto più caratteristico. Gli abitanti del villaggio posto sotto la dominazione francese si riunirono ai festanti Savoiani, incrociano la bandiera tricolorata alla nostra bandiera nazionale, si chiamano fratelli e si promisero al bisogno soccorso. I popoli delle due rive dell'Isèra sentirono come per istinto che oramai erano divenute comuni e solidarie le sorti dei due paesi.

Abbiamo di altre lettere che alcuni, per buona sorte rarissimi, parroci non citarono il *Tedeum*. E si trattava di festeggiare il più grande avvenimento di cui possa andar lieto un popolo. In verità noi siamo vergognosi per essi di tanta miseria, e ci asteniamo dal pubblicare i nomi. Questo diciam pure e con maggior forza a quei vescovi che vietarono ai loro chierici ogni patriottica dimostrazione.

BOLLETTINO DI COMMERCIO

Gli affari commerciali presero un aspetto più rassicurante in seguito alle concessioni fatte dai principi italiani ai loro popoli, che ispirano maggior confidenza nell'avvenire.

Però le contrattazioni nel genere serico continuano ad essere assai rare perché nulle sono le domande della fabbrica germinica o poco quelle dell'Inghilterra e della Francia. Favoriti abbondano molto, e la scarsità del numismatico rende il venduto molto facile, per cui i prezzi subirono ancora qualche ribasso.

I fondi pubblici sono poco cercati senza però che sieno molto offerti.

ORGANZINI		FRANCO	
L. 22/23	L. 21 75	L. 20/28	18 75
" 24/24	" 21 "	" 28/30	18 25
" 24/25	" 20 75	" 30/32	17 75
" 25/26	" 20 50 a 25	" 30/32	18
" 26/27	" 20 "		
" 27/28	" 19 50		
" 28/30	" 19 25 a 19		

FONDI PUBBLICI

Obligazioni dello Stato L. 1080
Rendita 5% 1831 " 108 25
" " 1819 " 111 25

CORSO DELLE VALUTE

Sovrani nuovi " 3 " 30
Id. vecchi " 3 " 40
Doppie di Savoia " 28 95
Pezzi da 20 franchi " 20 27

CAMBI

Parigi e Lione 3 mesi 99 50 a 60
1 mese 100 " a 100 1/3
Augusta 1 mese 2 1/2
3 mesi 2 3/2 1/2
Genova 10 giorni 99 90
30 " 99 65
90 " 99 "
Milano 10 " 85 1/8
30 " 85 "
Vienna 90 " 25 2 "
30 " 2 1/2 "

LORENZO VALERIO Direttore Gerente

INSERZIONI

Presso CARLO SCHIAPATI, Libraio-Editore in Torino
Recenti pubblicazioni della Tipografia di
F. Le Monnier in Firenze

TOMMASEO N. *Delle nuove speranze d'Italia*, 1 volume in 16, lire 2

AZEGLIO M. *Proposta d'un programma per l'opinione nazionale italiana*, 1 vol in 16, lire 1

— *Sull'emancipazione civile degli Israeliti*, 1 volume in-16, lire 1

CORMENIN? *L'Indipendenza Italiana*, traduzione con note di G. MARSANI, 1 vol in-16, lire 1

Presso la stessa libreria si trovano tutte le Opere fin qui formanti la

BIBLIOTECA NAZIONALE ITALIANA

edita dalla stessa tipografia, nel formato Charpentier, al prezzo di lire 3 92 il volume

Per chi desiderasse avere il Catalogo delle dette pubblicazioni, alla detta libreria si distribuisce gratis

Di prossimo arrivo in continuazione alla suddetta Biblioteca, sono

Le Opere di ANTONIO LIRAZZOLA, edizione accuratamente riveduta e corretta 2 volumi lire 7 84

BIELLA li 9 febbraio. — Vi hanno commozioni dell'animo sì profonde e grate, sotto la cui impressione invano tenti di proferire una parola, e solo il pianto, foriero d'immensa gioia, ne manifesta l'intensità. Ciò avvenne a noi quando seppimo il Regio Provvedimento di ieri, col quale il sapientissimo e giustissimo Principe ci giudicò degni di maggiori libertà, concedendo spontaneamente il desiderato complemento delle già accordate Riforme. Ognuno riconobbe l'importanza del beneficio, e prima una lagrima annunciò la gioia e la riconoscenza che momentaneamente stavano compresse nel cuore.

Alle quattro vespertine il popolo raccolto nella Cattedrale rendeva grazie all'Altissimo rispondendo al *Te Deum* intonato da Mons. Losanna. Il Comandante col suo stato maggiore, il Regio Tribunale di Prefettura, ed il raddoppiato Consiglio della città presieduto dall'Intendente accorrevano alla sacra funzione. Mai s'innalzarono più fervidi o più sinceri voti, al sommo Datore d'ogni bene per la conservazione del magnanimo re Carlo Alberto, e per la sempre maggiore prosperità dello stato guarentita dalle recenti istituzioni.

Sull'imbrunire della sera la città si trovò egregiamente illuminata. Illuminato fu pure, per cura della di lui amministrazione, il teatro, ove si cantò un inno improvvisamente composto dal professore Cinguino, messo tosto in musica dal nostro maestro Smolz, che fu sommaramente gradito.

La pubblica esultanza è al colmo, nè vi sono parole che valgano a descriverla. L'amor dell'ordine e l'obbedienza alle leggi accompagnano ogni nostra dimostrazione. (Art. comm.)

L'antico borgo di Vogogna, serbando tuttora il primato civile sulle altre terre dell'Ossola, malgrado l'aver appartenuto per sette e più secoli al novero de' Capi-luoghi di Mandamento, ne veniva cancellato nel 1849. Reputava tuttavia nel 13 corrente suo sacro dovere il gareggiare colle più colte popolazioni nel dar segno della più viva e profonda riconoscenza al magnanimo Monarca pel largito compimento delle Riforme, con quelle dimostrazioni ed esultanze, la cui descrizione riesce omai superflua, bastando il farne cenno onde essere intesi.

Deh possa un sì eccelso tratto d'amore, di sapienza e fiducia dell'augusto Sovrano fondere in uno tutti i partiti, soffocare l'egoismo, i pubblici e privati rancori, e destare nel cuore d'ognuno sentimenti veraci d'inalterabile concordia. fonte d'ogni prospero evento. (Art. comm.)

ANNUNZI

IL

GESUITA MODERNO

nitida edizione originale in-8 grande, volumi 5.

Losanna, 1847. — Prezzo lire 15.

Deposito presso i tipografi-editori FRATELLI CANFARI, contrada di Doragrossa, num. 32.

RELAZIONE

SULL'ASILO INFANTILE E SCUOLA DELLE FANCIULLE

in Agliè

dal 1° luglio 1845 a tutto giugno 1847

DI LORENZO VALERIO

Vendesi a beneficio dell'Asilo Infantile d'Agliè presso la tipografia CANFARI, ed i Librai SCHIEPATTI, TOGNOLI, REVIGLIO e VACCARINO.

Prezzo L. 1.

PALMIERI

SAGGIO STORICO E POLITICO

SULLA COSTITUZIONE DEL REGNO DI SICILIA

INFINO AL 1816

con un'appendice sulla rivoluzione del 1820, con una introduzione e annotazione di Anonimo (M. Amari).

Losanna 1 vol. in 8°

Si vende in Torino presso CARLO SCHIEPATTI libraio.

Libreria di LUIGI CONTERNO

Contrada di Po, num. 30.

SULL'EMANCIPAZIONE CIVILE DEGLI ISRAELITI

DI

MASSIMO D'AZEGLIO

PRESSO MARCO DELSOGLIO E COMP.

NEGOZIANTE SOTTO I PORTICI DELLA FIERA

trovasi copioso assortimento

DI BANDIERE A L. 8 E 10 CADUNA

GRANDI MAGAZZINI D'ABITI FATTI

DI

GIUSEPPE CASTELLI

Via Doragrossa N. 23, e Prix Fix Via dell'Accademia delle Scienze N. 2. Si trovano come quelli di Novara, Cuneo ed Alessandria, bene assortiti in articoli per la stagione e soirés, come pure Costume alla Milanese. N. B. il Prix Fix è nome del Negozio.

Stabilimento Tipogr. di ALESSANDRO FONTANA

È pubblicato il primo volume del

GESUITA MODERNO

PER

VINCENZO GIOBERTI.

L'Opera formerà sei volumi in-16 grande al prezzo di Fr. 2 al volume; le associazioni si ricevono da tutti i Librai corrispondenti di questo Stabilimento, non che dagli uffici delle Regie Poste.

OCCASIONE FAVOREVOLE

L. 40m. di spettanza di un privato di questa Capitale da impiegarsi a mutuo od a censo.

Recapito alla CASA DI COMMISSIONE DI G. L. AMEY, in via della Posta, accanto al Caffè NAZIONALE, N. 41. Palazzo Bertone Sambuy.

Presso GIUSEPPE BOCCA, Libraio di S. S. R. M.

L'OMEOPATIA

PARAGONATA

AGLI ALTRI METODI DI CURARE LE MALATTIE

CON UN SAGGIO SOPRA L'AZIONE CURATIVA

DEL MAGNETISMO ANIMALE

del Dottore

MAURIZIO POETI

1 vol. in-8° di pag. 400. — Prezzo lire 5.

LIBRERIA DELLA MINERVA SUBALPINA

Via di Doragrossa.

dirimpetto al Caffè della Lega Italiana.

Si ricercano le associazioni al

GESUITA MODERNO

DI

VINCENZO GIOBERTI

L'Opera formerà 6 volumi al prezzo di franchi 2 cad.

È uscito il primo volume.

DI ALCUNE OPINIONI POLITICHE POPOLARI IN ITALIA

DI MAURIZIO TARCHETTI

Alessandria 1848, in-8. Prezzo cent. 60.

SAVONAROLA

POEMETTO

Losanna 1846. — Prezzo centesimi 60.

PIO IX, L'AUSTRIA E I PRINCIPI ITALIANI

parole di VINCENZO GIOBERTI

Livorno, 1847. — Prezzo cent. 40.

SULL'EMANCIPAZIONE CIVILE DEGLI ISRAELITI

di MASSIMO D'AZEGLIO

Firenze, 1848. — Prezzo lire 1.

Presso i tipografi SPERANI e FERRERO

RACCOLTA DEI SOVRANI PROVVEDIMENTI sanzionati da S. M. nel Consiglio di Conferenza del 29 ottobre 1847, ed altri relativi alle Riforme, stabilite al prezzo di L. 3 Franco di posta " 3 50

REGIO EDITTO 27 novembre 1847 per le Amministrazioni dei Comuni e delle Provincie C.mi 60 Franco di posta " 65

Presso li FRATELLI REYEND e Comp., Librai di S. M. sotto li portici della Fiera.

SULLE CONDIZIONI ATTUALI E SULLE SORTI SPERABILI DELLA SARDEGNA di RAIMONDO ORRÙ. L. 1 50.

LA FILOSOFIA E LA SUA STORIA. Discorso del Prof. BERTINI. L. 1.

DI ALCUNE OPINIONI POLITICHE POPOLARI IN ITALIA, di MAURIZIO TARCHETTI. Cent. 60.

RASOI detti CINESI

della fabbrica del signor JOHN BARBER a Sheffield in Inghilterra.

I mezzi pronti di cui si serve il signor John Barber con una nuova meccanica invenzione, e senza far uso della lima o della fucina, rendono l'acciaio sì unito e compatto che diviene duro come il diamante, acquista perciò una qualità tanto superiore, che gli ha ottenuto meritamente il soprannome di *Cinese*.

Importa assai osservare che i rasoi che il signor John Barber presenta ora al pubblico non abbisognano mai di essere affilati sulla mola; ma un buon cuoio basta alla loro grandissima finezza; nè debbesi adoperare la pietra a olio, salvo nei casi più indispensabili.

Il prezzo fisso è di lire 2, cent. 25.

N.B. Si troverà pure una pasta metallica, il cui uso è eccellente per dare il mordente ai rasoi, e togliere ai cuoi la durezza.

Tipografia di GIUSEPPE CASSONE, via S. Francesco di Paola, n. 9.

STORIA

DEL

RISORGIMENTO

ITALIANO

CON DOCUMENTI

Ad un popolo morto da anni e secoli alla vita civile, non basta il risorgere, ma gli importa ben anco il saper vivere: e questa scienza della vita civile e la missione dell'ingegno. A compierla con dignità e con efficacia, il mezzo più ovvio sta nell'insegnamento dei fatti e delle conseguenze prossime e remote che dai fatti si derivano: e questo è ufficio particolare dello storico.

Dal giorno in cui Carlo Alberto pronunziava primo in Italia la parola *Indipendenza*: dal giorno in cui Pio IX, quel miracolo di virtù e d'amore, inaugurava in Campidoglio il vessillo della *redenzione italiana*, poca età è trascorsa: ma in questo rapido tratto una civiltà intera si è compiuta, e la nostra patria ha già ripreso, se non quello dell'armi, lo scettro dell'intelletto. Il Risorgimento Italiano non è dunque più un voto, ma una verità: non trattasi ora che gittarne le radici coll'opera del ferro o della pace come talenti meglio allo straniero.

Nè altri ci accusi di troppo ardire o di troppa pressa nello accingerci a scrivere la storia del Risorgimento Italiano. Non ci manca nè la copia delle materie, nè la libertà della parola: e in quanto a questa possiamo promettere di usarne tutto il diritto, non pigliando norma che dalle nostre più profonde convinzioni, e non essendoci di guida nè le lusinghe dei favori dall'alto, nè la smania di affezionarci il popolo adulandolo. La nostra unica guida è il vero, e lo diremo a qualunque costo: e a confortare questo vero faremo tesoro degli opportuni documenti, che mentre alletteranno chi legge, staranno a testimonianza irrefragabile delle nostre parole. Tanto più che siamo nella persuasione di rendere non lieve servizio al pubblico italiano, presentando loro in un volume raccolto ciò che non sarebbe facile nè sempre possibile il possedere altrimenti.

Poi quai motivi osiamo credere, che non ci saranno per fallirci i conforti del pubblico italiano: e se non ci verrà sempre fatto di dir cose che egli ignori, il ricordargli quelle che sa, non sarà certamente impresa nè inopportuna nè disutile.

Torino, 20 gennaio 1848.

CONDIZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Opera sarà composta dai dieci ai dodici fascicoli. Ogni fascicolo conterrà 4 fogli di stampa in-8°, cioè pag. 64.

Si pubblicherà un fascicolo ogni dieci giorni. Il prezzo di ciascun fascicolo è di una lira nuova di Piemonte equivalente al franco, e sarà sborsato all'atto della consegna.

Le associazioni si ricevono in Torino dal Tipografo-Editore Giuseppe Cassone, dagli Uffici Postali degli Stati Sardi e da tutti i principali Librai d'Italia.

È pubblicato il 1° fascicolo.

VITA

DI FRA LORENZO GANGANELLI

PAPA CLEMENTE XIV

NOVA EDIZIONE

illustrata da importanti scritti intorno ai Gesuiti, e da una lettera

DI VINCENZO GIOBERTI

INDICE DELLE MATERIE CONTINUTE NEL VOLUME

1. Lettere di Vincenzo Gioberti (1 ottobre 1847). — 2. Prefazione dell'Autore. — 3. Agli Italiani Lettori gli Editori. — 4. Vita di Clemente XIV. — 5. Breve di soppressione della Compagnia di Gesù (testo latino con traduzione italiana a fronte). — 6. Relazione del genere di malattia e morte del Papa Clemente XIV, mandata dal Ministro di Spagna alla sua Real Corte. — 7. Lettera Circolare del R. P. Marzoni Generale de' Minori Conventuali, a tutti i Religiosi del suo Ordine, sopra la morte di Clemente XIV. — 8. Iscrizioni che si leggevano intorno al catafalco di Clemente XIV. — 9. Sonetto intorno alla vita di Clemente XIV. — 10. Intorno al carattere storico di Clemente XIV (di Vincenzo Gioberti).

COI TIPI DEI FRATELLI CANFARI,

Tipografi-Editori, via di Doragrossa, num. 32.